

Informativa per la clientela di studio

N. 105 del 27.06.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Le lettere del Fisco

L'Agenzia Entrate sta facendo recapitare ai contribuenti migliaia di lettere.

Le tipologie di lettera che stanno arrivando sono tre:

- ❖ *lettere per il c.d. "controllo formale" delle dichiarazioni (art. 36-ter DPR 600/73)*
- ❖ *lettere da accertamento sintetico puro: per l'incongruenza tra redditi dichiarati dal contribuente per l'anno 2010 e le spese sostenute nello stesso anno;*
- ❖ *lettere per le anomalie da studi di settore ai titolari di partita Iva.*

Il controllo formale ex art.36-ter del DPR 600/73

L'Agenzia delle Entrate può effettuare delle verifiche ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, allo scopo di riscontrare la congruità tra i dati inseriti nei modelli dichiarativi e quelli riportati nella documentazione comprovante gli oneri detraibili, deducibili o le ritenute scomputate.

Il termine che deve rispettare il contribuente per fornire una risposta è di 30 giorni, ma per le lettere spedite in questi giorni il termine è stato spostato al **30 giugno 2012**.

In base all'articolo 36-ter del DPR 600/73, gli uffici dell'Agenzia hanno tempo fino al **31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dell'anno oggetto di controllo formale**, per effettuare il controllo sulla base di criteri selettivi.

Gli uffici possono procedere a: rettificare totalmente o parzialmente lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta; stornare totalmente o parzialmente le detrazioni o deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti; rideterminare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e

ai documenti richiesti ai contribuenti; liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente e infine correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Il **contribuente** o il sostituto d'imposta sono invitati, dunque, anche telefonicamente, in forma scritta o telematica, a **fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione** e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

Preavviso di accertamento sintetico puro

Migliaia di contribuenti stanno ricevendo lettere dell'Agenzia delle Entrate nelle quali viene segnalato che acquisti e spese sostenute per l'anno 2010 appaiono eccessivi rispetto al reddito dichiarato per il medesimo anno. È una sorta di "avvertimento" per il contribuente, perché riveda la dichiarazione dei redditi presentata lo scorso 30 settembre 2011 e magari presenti un'integrativa ravvedendo spontaneamente il reddito non dichiarato. Lo stesso ne terrà poi conto anche per la prossima dichiarazione 2011.

Se si riceve una lettera dell'Agenzia delle Entrate che segnala un'incongruenza tra le spese e il reddito 2010, il contribuente può seguire il "suggerimento" del Fisco di **regolarizzare eventualmente la dichiarazione** già presentata e di **ponderare bene il contenuto della prossima**.

Ipotizzando che il contribuente voglia utilizzare lo strumento del ravvedimento e adeguarsi, dovrebbe dichiarare un reddito idoneo a superare la soglia dell'accertamento sintetico e redditometrico in vigore dal periodo d'imposta 2009. Ma il software, c.d. *Redditest*, pubblicato ad ottobre in via sperimentale nel sito dell'Agenzia delle Entrate, non è ancora stato reso noto, per cui il contribuente non può a oggi effettivamente (e definitivamente) adempiere ai suggerimenti.

E' comunque prudentiale, in tutti i casi in cui la differenza tra quanto dichiarato e quanto speso nel 2010 sia facilmente dimostrabile (ad esempio con somme accumulate negli anni precedenti, con redditi di familiari, eccetera), **inviare una comunicazione all'indirizzo indicato nella lettera** facendo emergere l'inesistenza della asserita sproporzione e prestando attenzione, in quanto ciò che viene dichiarato sarà anche un dato vincolante in caso di futuro contenzioso.

Dati per la prova contraria del contribuente: il nuovo co. 4 dell'art. 38 del DPR 600/73 prevede la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria, dimostrando che il finanziamento della spesa è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta; redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Anomalie da studi di settore

Molte delle comunicazioni che i contribuenti stanno ricevendo in materia di studi di settore derivano dall'**incoerenza di alcune informazioni indicate nel modello dei dati contabili con quelle nel modello dei dati extra contabili**: si pensi alla atipica rotazione del magazzino e all'assenza di un congruo numero di dipendenti per svolgere determinate attività, ecc.

Con una serie di provvedimenti normativi, sono state inasprite le sanzioni per l'errata indicazione di tali informazioni, ma soprattutto è stata introdotta la possibilità, per l'Agenzia Entrate, di **innescare un accertamento induttivo puro** in caso di omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. O nell'ipotesi, ancora più ricorrente, di errori (anche esigui e, per questo, molto frequenti) nella compilazione degli studi.

Con specifico riferimento all'accertamento induttivo è stato previsto, dalle recentissime disposizioni, che se i **maggiori ricavi accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sono superiori di oltre il 15% rispetto a quelli dichiarati**, l'amministrazione potrà procedere con un accertamento sulla base di semplici indizi (presunzioni semplici), privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (articoli 39, comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72).

Tale accertamento fino ad oggi era concesso solo in caso di gravi violazioni tributarie, come l'omessa dichiarazione, la mancata tenuta delle scritture contabili e la loro inattendibilità a causa di violazioni gravi, numerose e ripetute.

Il regime premiale - Dal periodo d'imposta 2011 si applica il nuovo regime premiale introdotto dal Decreto Salva Italia: nei confronti dei soggetti congrui e coerenti alle risultanze degli studi, anche per adeguamento sono poste limitazioni ai poteri di accertamento dell'amministrazione.

Requisito essenziale per godere del regime è che i contribuenti abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti indicando fedelmente tutti i dati previsti.

Purtroppo l'Agenzia a oggi non ha ancora chiarito cosa debba intendersi per "*indicazione fedele dei dati*".

Questi benefici, per chi è congruo e coerente, sono interessanti, ma sono **subordinati alla corretta compilazione del modello**. Qualunque errore nella compilazione del modello dei dati contrabili ed extracontabili, anche non influente ai fini della determinazione dei ricavi, comporta, sembra dire l'Amministrazione, la decadenza dei predetti vantaggi.

Inasprimento delle sanzioni - Sono state introdotte, poi, sanzioni più severe in materia di comunicazione dei dati rilevanti sugli studi di settore. La novità più importante è la possibilità di procedere all'accertamento induttivo puro sia quando il contribuente omette di presentare la comunicazione dei dati rilevanti sia quando commette errori nella compilazione degli studi di settore. Se i maggiori ricavi accertati sono di oltre il 15% superiori al dichiarato, l'accertamento può avvenire anche senza che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti: basta quindi una presunzione semplice. Viceversa, l'accertamento è limitato quando il contribuente è congruo, coerente e in regola con tutti gli obblighi di comunicazione.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍